

Patente a crediti anche per imprese non edili che operano nei cantieri

Giorgio Pogliotti



Dal 1° ottobre scatta l'obbligo della patente a crediti per operare nei cantieri temporanei o mobili per le imprese – anche quelle non qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri) e le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) che sarà operativo dal 1° ottobre, attraverso Spid o Cie. Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato (nel caso abbia già accertato l'assenza dei requisiti da parte del richiedente). Contro il rischio di un click day, inoltre, la circolare pubblicata ieri dall'Inl informa che in fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente è possibile inviare un modello allegato alla circolare (pubblicata sul sito dell'Inl), con un'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti a dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it che avrà efficacia fino al 31 ottobre 2024. L'operatore deve presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Inl entro la stessa data perchè dal 1° novembre non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche tramite di un soggetto delegato, inclusi consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e Caf. Per il rilascio della patente è richiesto il possesso dell'iscrizione alla Camera di commercio; l'adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; il possesso

del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; del Documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente; l'avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. Il riferimento ai "casi previsti dalla normativa vigente", è dovuto al fatto che non tutti i requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati: a titolo d'esempio il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. L'iscrizione alla Camera di commercio, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato con autocertificazione, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato con dichiarazioni sostitutive.

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri devono presentare al portale Inl l'autocertificazione del possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE); in alternativa devono richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA